TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 217

## Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri

Per le operazioni di temporanea esportazione relative ai materiali di volo di ogni genere che le imprese italiane assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea spediscono per via area allo scopo di costituire scorte presso gli scali esteri e per le successive operazioni di reimportazione puo' prescindersi dalla emissione di documenti doganali. In tali casi sono dalla dogana riconosciute valide, ai fini dell'imbarco del materiale predetto sugli aeromobili adibiti alla spedizione e dello sbarco di esso al rientro, le relative lettere di vettura aerea. Le disposizioni del precedente comma sono applicabili a condizione che attraverso il controllo delle scritture tenute dalle imprese interessate sia sempre possibile seguire il movimento del materiale.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia doganale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo | IV — Le destinazioni doganali |
| Capo | VI — Importazione ed esportazione temporanea |
| Sezione | Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-217-temporanea-esportazione-e-reimportazione-di-materiali-di-volo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it